



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali

Roma, 21.7.2008

prot.: MPIAODGRUREG:UFF 22658. USC

Al Capo di Gabinetto dell'on. Ministro  
S E D E

Al Capo Dipartimento per l'Istruzione  
S E D E

Al Capo Dipartimento per la Programmazione  
Ministeriale  
S E D E

Ai Direttori Generali delle Direzioni dell'A.C.  
S E D E

Ai Direttori Generali  
Degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Oggetto: Informativa agli Uffici circa i trattenimenti in servizio, come disciplinati dal D.L. n. 112/2008

Il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 25-6-2008, innova, all'art. 72, sulla materia del collocamento a riposo del personale, sia dirigente che non dirigente.

Sono da considerare in particolare due punti:

1. **TRATTENIMENTI IN SERVIZIO PER UN BIENNIO OLTRE IL LIMITE DI ETÀ'.**

Viene modificato l'art.16 del D.L. n.503/92, per cui l'Amministrazione ha facoltà di accogliere la domanda di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, mentre in precedenza ne aveva l'obbligo.

Contestualmente si stabilisce che **la domanda di trattenimento in servizio va presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età (65 anni)** per il collocamento a riposo.

Per i trattenimenti in servizio già disposti si osservano le seguenti regole:

⇒ sono fatti salvi

- i trattenimenti in servizio già in essere (ad esempio: chi è nato fino al 31/05/1943 avrebbe dovuto essere collocato a riposo entro il 01/06/2008. Qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta – si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla – ha iniziato il trattenimento in servizio entro il 01/06/2008, prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/08, quindi il suo trattenimento è già in essere ed è fatto salvo);
- e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31.12.2008 (ad esempio: chi è nato nel periodo dal 01/06/1943 fino al 30/11/1943 e avrebbe dovuto essere collocato a



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali

riposo entro il 1° dicembre 2008, qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta – si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla - inizierà il trattenimento in servizio dal 01/07/2008 al 1° dicembre 2008, quindi prima del 31.12.2008 e il suo trattenimento è fatto salvo)

*Si ricorda che il collocamento a riposo per limiti di età ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compiono i 65 anni;*

⇒ i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, vanno riconsiderati, con provvedimento motivato, in base alle esigenze organizzative e funzionali e in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'andamento del servizio. Esempio: chi è nato nel periodo fra il 01/12/1943 ed il 30/11/1944, qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta – si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla - inizierà il trattenimento in servizio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, e quindi il suo provvedimento di trattenimento in servizio dovrà essere riconsiderato;

⇒ i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo.

Quindi i provvedimenti di trattenimento in servizio già disposti nei confronti di tutti i dipendenti che sono nati dal 01/12/1944 in poi, e che dovrebbero essere collocati a riposo dal 1° gennaio 2010 in poi, decadono. I dipendenti interessati, se lo ritengono, dovranno presentare una nuova istanza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo.

2. DIPENDENTI CHE COMPIONO L'ANZIANITÀ MASSIMA CONTRIBUTIVA DI 40 ANNI  
le pubbliche amministrazioni possono risolvere, con un **preavviso di sei mesi**, il rapporto di lavoro dei dipendenti che compiono un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente informativa

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni non appena il Decreto Legge sarà convertito in Legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Criscoli